



# CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

65 - 2021 - 11 - 177

LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2021, N. 11

Modifiche alle leggi regionali n. 16 del 2017 in materia di strutture alberghiere e n. 11 del 2015 in materia di attività agrituristica

## Art. 1

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2017  
(Definizione delle strutture ricettive alberghiere)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo), è aggiunto il seguente:

"4 bis. Nelle strutture ricettive di cui al presente articolo è consentito in via temporanea e solo su richiesta del cliente, in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, aggiungere posti letto supplementari da riservare alla sistemazione dei minori al seguito o anche a persone appartenenti al medesimo nucleo familiare con l'obbligo di ripristinare il numero autorizzato degli stessi al cambio del cliente, rimuovendo i letti aggiunti."

## Art. 2

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2017  
(Definizione delle strutture ricettive extra-alberghiere e istituzione del registro regionale)

1. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2017, è aggiunto il seguente:

"7 ter. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle strutture ricettive extra-alberghiere organizzate in forma d'impresa comprende l'esposizione e la vendita di prodotti tipici e manufatti locali."

## Art. 3

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2015 (Attività agrituristica)

1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998), è aggiunta la seguente:

"f bis) l'esposizione e la vendita di prodotti tipici e manufatti locali."

Art. 4

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).